COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **40** Del **30-09-2020**

Oggetto: Approvazione delle tariffe da applicare per l'anno 2020 alla tariffa sui rifiuti di natura corrispettiva TARIP

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Eseguito l'appello risultano:

FINOTTO MANRICO	**P**	**FALCIER DIEGO**	**P**
CONTE LEONARDO	**P**	**FASAN GIANNINO**	**P**
PIZZOL DAMIANO	**P**	**ZARAMELLA GIANPIETRO**	**P**
DALLA MORA CRISTINA	**P**	**SARTORETTO ALESSANDRA**	**P**
SGNAOLIN MICHELE	**P**	**PASINI MANUEL**	**P**
FREGONESE GIOVANNI	**P**	**TONON MARIO**	**P**
ZORZI GABRIELE	**A**		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. CALLEGARI ENNIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Falcier relaziona sul punto. Fa presente come verrà aggiornato il regolamento e spiega la situazione.

Zaramella fa presente come non sia d'accordo per la raccolta porta-a-porta per quanto riguarda i pannolini. Rileva come l'idea dell'Amministrazione precedente fosse di abbassare le tariffe e che la scelta operata non è condivisibile. Ritiene che in attesa dei costi Veritas legati all'emergenza COVID, ci si può aspettare un aumento, quindi era preferibile non destinare i soldi in quell'azione per aver la possibilità di abbassare le tariffe; fa presente come sia in disaccordo nel aver mantenuto la tariffa anziché di diminuirla. Sottolinea la sua posizione per quanto riguarda il servizio pannolini ribadendo la necessità di seguire l'idea di abbassare la tariffa per tutta la popolazione.

Falcier fa presente come per ora i costi non sono aumentati, ma anche che non sono diminuiti. Rileva come si continui su quanto contenuto nella Delibera di Consiglio del 2019 ritenendo che "con i se e con i ma" non si fa nulla. Evidenzia come le nuove tariffe saranno adottate entro dicembre e che andranno a conguaglio il prossimo anno. Manifesta perplessità per quanto riguarda i giudizi espressi.

Zaramella dichiara di non essere d'accordo con quanto affermato. Rileva come vi siano state scelte dell'Amministrazione attuale che hanno inciso sui costi. Ribadisce di non essere d'accordo dato che si sarebbe potuto non migliorare il servizio mantenendo i costi, mentre tale scelta ha comportato un aumento.

Falcier fa presente come la TARIP non incida sul bilancio, che la tariffa è la medesima dell'anno scorso e di non accettare quanto sentito.

Il Sindaco fa presente come quanto emerso sia già stato oggetto di discussione.

Zaramella dichiara voto contrario per le scelte fatte prima che hanno determinato l'aumento dei costi conseguenti. Evidenzia come siano gli amministratori a fare le scelte che poi Veritas pone in essere ricordando come questo vada poi ad incidere sulla fiscalità generale.

Sartoretto rileva come il PEF di Veritas ancora non ci sia e chiede che venga sollecitato.

Falcier fa presente come la prossima settimana vi sarà un incontro con Veritas.

Sartoretto chiede, riguardo ad un possibile conguaglio ripartibile in tre anni, quali siano le idee dell'Amministrazione comunale.

Falcier fa presente come non sia stato oggetto di valutazione ma rileva che anche questo è correlato con il nuovo regolamento.

Sartoretto manifesta preoccupazione per un conguaglio che potrebbe essere oneroso sul bilancio delle famiglie. Fa presente inoltre come abbia pensato all'aumento della frazione secca derivante dallo smaltimento dai dispositivi di protezione in particolare per le aziende oltre che per le famiglie e chiede come si procederà.

Falcier fa presente come, per le aziende, Veritas non ha ancora inviato alcuna fattura e che l'intenzione espressa negli incontri con Veritas è di non far ricadere sui contribuenti il maggior onere.

Il Sindaco ritiene che sia possibile richiedere i dati statistici per il secco.

Sartoretto rileva come vi siano attività che usano molti dispositivi di protezione soprattutto in questa fase. Chiede delucidazioni riguardanti la decisione della chiusura dello sportello TARIP e le motivazioni.

Falcier fa presente, per quanto riguarda la gestione della TARIP, come la stessa è effettuata dal gestore e che già altri Comuni fanno riferimento all'ufficio di San Donà. Spiega la situazione dell'ufficio comunale per la gestione dei rifiuti e che vi è un periodo transitorio per l'assistenza.

Sartoretto fa presente, anche su episodio personale, come faccia riferimento alle pratiche amministrative e non alla fatturazione la cui gestione verrà a mancare presso il Comune. Ritiene che venga tolto un servizio per i cittadini e che il dipendente svolga un lavoro per il paese.

Falcier ringrazia per le informazioni date. Fa presente di non esserene a conoscenza e che finché non vengono definite le modalità operative con Veritas lo sportello continuerà ad operare.

Sartoretto fa presente come vi sia un volantino che dice che dal primo ottobre non vi sarà più il servizio.

Falcier dichiara di non esserne a conoscenza.

Zaramella si associa a quanto detto dal consigliere Sartoretto. Ricorda come sia stato difficile avere presso il comune lo sportello TARIP; che si è sempre voluto dare un servizio di questo tipo, che è stato necessario formare il personale per poter accedere al portale. Ritiene che si dia un disservizio significativo, un secondo disservizio dopo quanto successo con l'invio del bollettino IMU. Ricorda come l'utenza sia per la maggior parte anziana, che sono tasti delicati per il servizio alla persona e ritiene non accettabile tutto questo.

Il Sindaco riguardo all'invio dell'IMU rileva di non aver visto particolare difficoltà nella riscossione nè da parte dei cittadini.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Celeghin fa presente di non aver avuto problemi e spiega quanto successo.

Zaramella ritiene che per il cittadino tutto diventa più difficile.

Sartoretto rileva come si aggiungano costi aggiuntivi per i cittadini ritenendo che si dovrebbe mettersi nei panni degli stessi. Fa presente come tanti hanno pensato che vi fosse una proroga e che vi è stata la mancanza di comunicazione.

Il Sindaco fa presente come il cittadino sia stato seguito comunque.

Falcier fa presente che controllerà di persona le indicazioni sullo spostamento del servizio all'ufficio di San Donà.

Sartoretto fa presente come si parli del primo ottobre per la chiusura dell'ufficio.

Fasan ricorda come vi fossero stato dei solleciti da parte dei cittadini per quanto riguarda le campane dei pannolini, della situazione di degrado che si era creata presso le stesse e della scelta fatta anche per questioni ambientali.

Zaramella contesta quanto sentito.

Sartoretto fa presente come i cestini in piazzetta del Donatore siano pieni di rifiuti domestici.

Il Sindaco fa presente come non sia l'unico luogo.

***

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Diego Falcier

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI…..La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2016 e s.m.i. questa amministrazione ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Fossalta di Piave (VE) è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure

urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima, n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tariffa sui rifiuti di natura corrispettiva (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2016 e

s.m.i., in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARIP giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARIP, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento*;*

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 16/07/2020
- seconda rata: 16/10/2020
- terza rata: 16/12/2020

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale*

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con l'art. 107 della L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito con modificazioni il D.L. 17 marzo 2020, n, 18, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 16/09/2020;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. e) del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'Area proponente il presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 2 (due) (Zaramella, Tonon), astenuti n. 2 (due) (Sartoretto, Pasini) espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti presenti e votanti,

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARIP approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20/03/2019;
2) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
3) di dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Venezia, nella misura del 5%;
4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
   - prima rata: 16/07/2020
   - seconda rata: 16/10/2020
   - terza rata: 16/12/2020

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6) di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico", conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 2 (due) (Zaramella, Tonon), astenuti n. 2 (due) (Sartoretto, Pasini) espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 11-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 11-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALLEGARI ENNIO

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **40** Del **30-09-2020**

Oggetto: Approvazione delle tariffe da applicare per l'anno 2020 alla tariffa sui rifiuti di natura corrispettiva TARIP

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa all'Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ____29-10-2020_____ n° _1029___ ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 29-10-2020

IL MESSO COMUNALE

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Celeghin Angela